



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VAL LIONA"
- SOSSANO -

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO EDUCATIVO DI DISCIPLINA STUDENTI



"La non violenza dipende da noi, essa è in diretta relazione con l'educazione e l'educabilità umana".
Papa Paolo VI

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica del giugno 1998, n. 249, emendato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

Revisione approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 maggio 2019, con delibera n. 35.

Revisione approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 maggio 2019, con delibera n.

In vigore dal 29 maggio 2019.



Caro Studente,

il presente regolamento che sottoponiamo alla tua scrupolosa attenzione, vuole essere – attraverso l’esplicitazione dei comportamenti non corretti e delle relative sanzioni disciplinari che ne conseguono - un mezzo per farti comprendere come quello che a volte può sembrarti uno scherzo tra amici possa in definitiva rivelarsi fonte di danno.

Sai bene, infatti, che i comportamenti scorretti incidono sul voto di condotta che viene riportato sul documento di valutazione, documento ufficiale che accompagna tutto il tuo percorso scolastico.

A te ed a i tuoi genitori affidiamo la lettura di questo fondamentale documento che ci auguriamo possa essere una preziosa guida e motivo di riflessione per evitare spiacevoli conseguenze!

Il Dirigente Scolastico ed i Docenti



Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a "coltivare" l'osservanza delle regole nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti altrui e nell'adempimento dei propri doveri.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La scuola non ha solo il compito di far acquisire competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
- La scuola, luogo principale di inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati da condizioni di disagio sociale.

I comportamenti problematici evidenziati dagli studenti sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato è necessario intervenire sui comportamenti negativi del trasgressore, dall'altro è importante evidenziare e valorizzare i comportamenti positivi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non dovrebbero essere molti; tutto il resto dovrebbe essere vissuto in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore; cercare, quando è possibile, la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi.

Fonti Normative

Procedimento: Legge n. 241/1990 e S.M.I.

Sanzioni e competenze:

- **R.D. n. 1297/1928: artt. 412 e ss. (scuola primaria);**
- **D. Lgs. n. 297/1994: art. 328 (delega la fonte regolamentare);**
- **D. Lgs. n. 297/1994: art. 5 (competenze);**
- **D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007;**
- **D.P.R. n. 275/1999: art. 14;**
- **Circolare MIUR 31.7.2008;**
- **Direttive n. 16/2007 (bullismo) e n. 104/2007 (videocellulari);**
- **Legge 30 ottobre 2008, n. 169;**
- **d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;**
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71.**

Art. 1 - Finalità educative del Regolamento

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Un sistema educativo si rivela, tuttavia, inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

È importante riconoscere agli studenti i loro diritti alla pari dei doveri cui sono tenuti perché, nel rispetto di entrambi, possano maturare modalità di comportamento individuale che migliorino le relazioni interpersonali nella scuola e, favoriscano, nella vita quotidiana, l'acquisizione di competenze sociali volte al rispetto altrui.

a. I diritti degli studenti

- ✓ L'alunno ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- ✓ Tutti gli alunni hanno diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
- ✓ La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- ✓ Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- ✓ Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici ed i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e di definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta di dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
- ✓ Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- ✓ Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza/inclusione e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- ✓ La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a)** un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b)** offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c)** iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- d)** la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
- e)** la disponibilità ad un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f)** servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

b. I doveri degli alunni (ex art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" D.P.R. n. 249/1998)

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente i propri impegni di studio;
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi, di cui all'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro compiti;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
- ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici ed a comportarsi, nella vita scolastica di ogni giorno, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola che è patrimonio della società;
- a condividere le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

A scuola

- 1.** Venire a scuola qualche minuto prima dell'orario di inizio delle lezioni, e non sostare nei punti di passaggio delle auto per non rischiare di essere investito.
- 2.** Scendere dalla bicicletta prima di entrare nel cortile della scuola e portarla a mano verso le apposite rastrelliere, per non rischiare di investire i compagni arrivati prima.
- 3.** Mettersi in gruppo con i compagni al suono della campana, senza resse e spinte, per iniziare tranquillamente la giornata.
- 4.** Tutti gli spostamenti intermedi (cambi di aula ed intervallo) devono avvenire con l'insegnante a cui è affidato il gruppo ed in silenzio per non disturbare chi lavora.
- 5.** Durante la lezione si deve stare attenti e partecipare, rispettando il turno per intervenire.
- 6.** Bisogna ricordarsi che anche quando si va in altre aule o in palestra si sta sempre facendo lezione.
- 7.** Non masticare gomme, caramelle o altro nelle ore di lezione.
- 8.** Nel cambio dell'ora, non girare per l'aula, rimanere al proprio posto e prepararsi per la lezione successiva.
- 9.** Nessuno può entrare nelle aule vuote senza motivo e, soprattutto, senza il permesso di un docente.
- 10.** Si deve rispettare con le parole e con i comportamenti tutto il personale della scuola: tutti lavorano per il benessere generale.
- 11.** Non usare con i compagni parole o gesti che possono risultare offensivi e pericolosi.
- 12.** Non danneggiare nulla di ciò che appartiene alla scuola o agli altri.
- 13.** Tenere con cura il diario, ed aggiornarlo con i compiti assegnati: è uno strumento di lavoro.

14. Vestire in modo adeguato e decoroso, con abbigliamento adatto all'ambiente scolastico.
15. Assicurarsi di avere un'igiene personale accurata per il rispetto di sé e degli altri.
16. Non usare piercing, orecchini particolari e dilatatori, pericolosi per sé e per gli altri.
17. Evitare preferibilmente qualsiasi tipo di maquillage e, al fine di prevenire la pediculosi, tenere possibilmente i capelli raccolti.

18. Possesso ed utilizzo del cellulare in classe e/o nell'ambiente scolastico e di altri strumenti elettronici oltre ad un uso consapevole di Internet e dei social network:

Si ricorda che **l'utilizzo e l'uso dei cellulari a scuola è vietato dalla normativa vigente** (D.M. 15 marzo 2007, D.P.R. n. 249/1998, novellato nel D.P.R. 21/11/2007 n. 235), nonché dal Regolamento interno d'Istituto. Si ricorda, nuovamente, che per le comunicazioni ai genitori gli alunni devono utilizzare il telefono della scuola e che, a loro volta – le famiglie – per comunicazioni urgenti, possono contattare i figli telefonando alla scuola.

Vige, altresì, il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all'interno dell'ambiente scolastico e di postarli poi sui social network. Si ricorda, inoltre che, in alcuni casi, come ad es. la diffusione senza autorizzazione di foto/video di persone, si profila un reato vero e proprio con la possibile conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria, comporta inoltre pesanti provvedimenti disciplinari interni.

19. In caso di ripetute **entrate in ritardo non giustificate dai genitori**, con un minimo di n. 3 episodi, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di non ammettere alle lezioni l'alunno non giustificato. Sarà cura del personale scolastico informare immediatamente della sanzione i genitori, ai quali sarà richiesta giustificazione scritta immediata del suddetto ritardo, al fine di poter riammettere l'alunno alle lezioni.

Intervallo

- Lasciare libere le aule durante l'intervallo, dopo aver aperto le finestre e chiuso la porta per il ricambio d'aria necessario.
- Uscire all'aperto ogni volta che il tempo lo consente; si potrà stare dentro solo se autorizzati dall'insegnante o su richiesta dei genitori.
- Tenere puliti i servizi igienici, i corridoi e il cortile utilizzando per i rifiuti gli appositi contenitori.

Libretto personale

1. **Il libretto personale, inserito all'interno del diario, è un documento ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglia: lo si deve tenere con cura e averlo sempre con sé** per potervi scrivere le giustificazioni, le richieste di entrata o di uscita anticipata, le valutazioni, le comunicazioni e ogni altra notizia di carattere scolastico. **Non si può usare il correttore né la cancellina.**
2. Tutte le giustificazioni, le valutazioni, le comunicazioni **devono essere firmate entro il giorno successivo.**
3. L'insegnante della prima ora di lezione effettua il controllo delle giustificazioni e delle firme e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni disciplinari.

Assenze, ritardi, uscite anticipate

- Le assenze **superiori ai cinque giorni** (incluse le domeniche, i giorni di festa e di vacanza) sono giustificate **solo con certificato medico**. Se le assenze non sono dovute a malattia è necessario comunicarle in anticipo all'insegnante.
- Ogni eventuale ritardo deve essere motivato, entro il giorno successivo, con giustificazione scritta firmata dai genitori.
- L'uscita da scuola prima della fine delle lezioni, deve essere **richiesta** (e non autorizzata) dai genitori sul libretto che va consegnato all'insegnante della prima ora; i genitori devono venire a prendere **personalmente** il proprio figlio o devono **delegare per iscritto una persona maggiorenne** di loro fiducia.
- L'alunno può uscire da solo, solo se il genitore ha preventivamente **chiesto ed ottenuto** per iscritto l'autorizzazione dal Dirigente Scolastico (solo per la scuola secondaria di primo grado).
- Se l'uscita anticipata è prevista sin dall'inizio delle lezioni, il libretto con la richiesta dei genitori va consegnato all'insegnante.

Art. 2 - Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- a. La responsabilità disciplinare è personale.
- b. **Istruttoria.** L'Istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: Docente di classe, Coordinatore di classe, Responsabile di plesso, Collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.
- c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata telefonicamente e per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- d. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- e. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 3 - Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
- b. **Le infrazioni sono sanzionate nell'immediatezza del fatto dal docente che, sente senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale.** Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul *Registro di Classe* e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale/diario dello studente. **Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.**
- c. Ogni ammonizione scritta deve essere controfirmata da un genitore per presa visione.
- d. Alla famiglia dell'alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni da S7 a S8 in attività coerenti a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni con la sorveglianza di un maggiorenne delegato per iscritto dalla famiglia; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; impegno in un'attività socialmente utile anche al di fuori della comunità scolastica, a carico e sotto la responsabilità della famiglia.)
- e. In ogni caso, qualora si rilevi un danno a cose e/o persone, la famiglia dell'alunno è obbligata a risarcire e/o riparare tempestivamente il danno.

Art. 4 - Tempestività dei richiami e delle sanzioni

- a. Vedasi art. 2, comma e, per quanto attiene i richiami da S1 a S6.
- b. La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia e, comunque, nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

Art. 5 - Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma esse devono essere espressamente collegate a fatti o eventi la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.

Art. 6 - Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito dell'avvertimento disciplinare da S1 a S7, abbia modificato il proprio agire si potrà ritenere non necessaria la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 - Interventi educativo - didattici

- a. Gli avvertimenti disciplinari, previsti nella successiva tabella Art. 8 – Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni, da S1 a S7 possono essere considerati interventi educativi di pertinenza del docente di classe ed immediatamente applicati in deroga alla procedura indicata nell'art. 2.
- b. La decisione precauzionale di non far partecipare uno studente all'intervallo giornaliero assieme alla propria classe vuole rappresentare un tempestivo intervento educativo didattico di pertinenza del docente di classe o di sorveglianza e come tale non rientra tra le sanzioni previste nel presente regolamento educativo di disciplina.
- c. La decisione precauzionale di non far partecipare un alunno all'intervallo assieme alla propria classe per più giorni (fino a un massimo di sei) deve essere presa dal docente in accordo almeno con il Coordinatore di Classe.

Art. 8 - Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni

- S1.** Richiamo verbale
- S2.** Riflessione individuale con il docente
- S3.** Consegna da svolgere in classe
- S4.** Consegna da svolgere a casa
- S5.** Ammonizione scritta sul libretto personale
- S6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente e sottoscritta dal Dirigente Scolastico o suo delegato
- S7.** Sospensione da visite o viaggi d'istruzione
- S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni
- S9.** Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
- S10.** Allontanamento oltre i quindici giorni
- S11.** Allontanamento fino al termine delle lezioni¹
- S12.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.

Art. 9 - Corrispondenza mancanze-avvertimenti/sanzioni

MANCANZA	SANZIONI				SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE
	S1 - S7	S1 - S8	S8 - S9	S10 - S12	
M0. Disturbo durante le lezioni.					
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificate.					
M2. Mancanza del diario/libretto personale o del materiale occorrente.					
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.					
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.					
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.					
M6. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.					Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico.
M7. Falsificazione di voti, firme o del contenuto di comunicazioni.					Sistemazione libri della biblioteca; o/e pulizia aree esterne; sospen-

¹ La nota M.I.U.R. del 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico.

					sione da visite guidate e viaggi d'istruzione per tutto l'anno.
M8. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi ed a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Risarcimento del danno arrecato. Allontanamento temporaneo dal gruppo - classe.
M9. Introduzione all'interno della scuola di materiali ed oggetti pericolosi.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dal gruppo - classe.
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi, ... dovunque posti in essere.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.
M11. Linguaggio volgare, irrispettoso ed offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola, ... dovunque posti in essere.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.
M12. Frequentare irregolarmente le lezioni.					Avvisare i Servizi Sociali.
M13. Fumare nei locali dell'Istituto ed in ogni altro luogo vietato dal Regolamento della Scuola.					Violazione della sicurezza e incolumità per sé e per gli altri. Allontanamento temporaneo dal gruppo - classe.
M14. Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.					Sospensione dalle attività didattiche stabilite dal Consiglio di Classe/Interclasse.
M15. Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo.					Risarcire il danno in denaro o provvedere in proprio alla sistemazione.
M16. Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di voti o di firme dei docenti e dei genitori.					Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca; pulizia aree esterne.

<p>M17. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network, ... dovunque poste in essere.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo - classe.</p>
<p>M18. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri², o intimidazione del gruppo con intenzione di nuocere e isolare la vittima,... dovunque poste in essere.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati.</p>
<p>M19. Minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p>M20. Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, di commenti denigratori, caluniosi, crudeli o offensivi nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni all'interno di social network di qualsiasi natura: blog, forum di discussione, messaggistica immediata, ..., reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni d'età.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p>M21. Invio di messaggi a contenuto sessuale e/o corredati da immagini a sfondo sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo a dirigente, docenti, personale tutto della scuola e ai lo-</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>

² La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...)".

ro compagni.					
<p>M22. Utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti di dirigente, docenti, personale tutto della scuola e compagni, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie e razziste.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p>M23. Pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica, quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie e razziste.</p>					<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>

M24. Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente, reati perseguibili penalmente se lo studente ha 14 anni d'età, ... dovunque posti in essere.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
M25. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.					Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10 - Soggetti competenti ad irrogare le sanzioni:

	Docenti di classe	Consiglio di Classe/Interclasse ³	Consiglio di Istituto
S1. Richiamo verbale.			
S2. Riflessione personale.			
S3. Consegna in classe.			
S4. Consegna a casa.			
S5. Nota nel libretto personale.			
S6. Nota nel registro di classe.			
S7. Sospensione da visite o viaggi d'istruzione.			
S8. Sospensione fino a 3 giorni con frequenza.			
S9. Sospensione fino a 15 giorni.			
S10. Sospensione oltre i 15 giorni.			
S11. Sospensione fino al termine delle lezioni.			
S12. S10 + Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato primo ciclo.			

10.1 Il **Consiglio di Classe/Interclasse**, compresa la componente **genitori**, é convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe/Interclasse entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.

10.2 Il **Consiglio di Istituto** viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe/Consiglio di Interclasse.

Art. 11 - Modalità di irrogazione degli avvertimenti e delle sanzioni

11.1 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per le sanzioni da **S1** a **S7**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori – quando possibile - per le restanti sanzioni.

11.2 – Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

³ Si intende l'Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota M.I.U.R. citata.

11.3 – L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

11.4 – Su proposta del Consiglio di Classe/Interclasse, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica⁴.

11.5 – L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

11.6 – Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 12 – Ricorsi

12.1 – Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

12.2 – L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

12.3 – L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 13 – L'Organo di Garanzia

13.1 – L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da un docente indicato dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

14.2 – L'Organo di Garanzia resta in carica per tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART.1 - FINALITÀ E COMPITI

1. L'ORGANO DI GARANZIA è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all'interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D.P.R. n. 249/1998, modificato dal D.P.R. n. 235/2007. Le sue funzioni sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi ed i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

2. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è nominato in seno al Consiglio d'Istituto ed è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti dei Genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i genitori membri del Consiglio d'Istituto;

⁴ La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa" (ivi).

➤ un rappresentante dei Docenti designato dal Collegio dei Docenti;

2. In caso di decadenza o incompatibilità (parentela o appartenenza come genitore o docente al Consiglio di Classe dell'alunno ricorrente), o/e in caso di temporanea impossibilità di uno dei membri - Nota Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 - vengono previsti n. 2 membri supplenti, rispettivamente n. 1 per la componente docenti e n. 1 per la componente genitori

3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

4. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato di volta in volta dal Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO

1. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente.

2. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo per iscritto, almeno **quattro** giorni prima della seduta. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia con un solo giorno d'anticipo. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Ciascuno dei componenti è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente nessuna iniziativa.

4. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l'astensione. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate entro i successivi 10 giorni, in modo riservato, alle persone interessate. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

ART. 4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari che preveda la sospensione dalle lezioni può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G. in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine dei 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno accolti.

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di Classe, del Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

4. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla, se possibile, in attività utile alla scuola.